

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MIROGLIO, ACCILI, SALERNO, ROMEI e
MAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Riordinamento dell'organico degli ufficiali del ruolo
di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'assetto organico del ruolo degli ufficiali di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, più volte sottoposto alla attenzione del Parlamento, ha trovato sinora solo rimedi contingenti e parziali, ma non quella soluzione equa e definitiva che da tempo è nella giusta aspettativa di questa categoria di ufficiali.

Sembra giunto ormai il momento di rimuovere ogni superstita emarginazione tuttora stagnante nei riguardi di questo ruolo, equiparandolo a quelli che con esso hanno maggiori affinità.

Ci riferiamo, in particolare, al ruolo degli ufficiali di sussistenza del servizio di commissariato dell'Esercito. Ambedue ruoli normali, presentano evidenti analogie sia per la struttura organica, sia per le funzioni espletate nell'ambito delle rispettive Forze armate.

Il divario più appariscente è costituito dal vertice della gerarchia: la sussistenza, difatti, ha ottenuto sin dal 1960 (legge numero 1031 del 1960) il grado di maggiore generale, mentre il ruolo di amministrazione dell'aeronautica, nonostante le ripetute

proposte parlamentari, non vi è riuscito sinora, per il persistente diniego opposto dalla propria amministrazione.

Altre analogie poi affiorano, sempre nell'ambito della Difesa, tra questo ruolo e quello dei dirigenti dei servizi di ragioneria, sia sul piano delle attribuzioni sia su quello del reclutamento: l'accesso alla carriera è infatti previsto per gli uni e per gli altri mediante pubblico concorso tra cittadini italiani muniti di diploma di ragioniere.

Anche qui si ripete la medesima ingrata discriminazione: i dirigenti dei servizi di ragioneria raggiungono, come è noto, il livello di funzione *D* (quadro *L* della tabella VIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1972, n. 748), corrispondente a dirigente superiore e, quindi, sul piano retributivo e talvolta anche funzionale, a generale di brigata, mentre per il ruolo di amministrazione la carriera si arresta al grado di colonnello, corrispondente al livello *E*.

Il presente disegno di legge intende perseguire compiutamente le accennate finalità senza modificare la consistenza totale del ruolo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In sintesi l'articolo 1 prevede:

a) l'istituzione del grado di maggiore generale (uno ogni quattro anni), per conseguire la parificazione della gerarchia di questo ruolo con quello della sussistenza dell'Esercito, eliminando così un vieto motivo di discriminazione, ormai superato dai tempi;

b) l'aumento di una unità dei tenenti colonnelli (da 39 a 40 così come per la sussistenza);

c) la riduzione dei capitani da 88 a 86.

L'articolo 2 propone, ai fini di un più fluido scorrimento della carriera, la valutazione dei capitani con almeno dieci anni di permanenza nel grado, in eccedenza alle aliquote di valutazione previste dalla tabella annessa.

L'articolo 3 detta norme transitorie concernenti la formazione del primo quadro di avanzamento dell'istituendo grado di maggiore generale. Inoltre, in relazione al prevedibile svuotamento della consistenza dei

posti di maggiore, derivante dal transito « a disposizione » dei tenenti colonnelli, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e dall'esodo degli ex-combattenti, è disposto, sino alla copertura dei posti vacanti di maggiore, il raddoppio delle promozioni annuali dei capitani e delle relative aliquote di valutazione.

La tabella annessa è aggiornata sia in rapporto al nuovo organico proposto, sia in ordine alle attribuzioni specifiche, che sono state semplificate, secondo l'orientamento prevalso recentemente per altri ruoli delle Forze armate.

L'onere finanziario appare modesto in relazione alle finalità che la legge intende perseguire. Infatti il predetto onere è determinato, con riferimento al secondo semestre dell'anno 1977, in lire 4.250.000.

Si confida che il Parlamento voglia rendere finalmente giustizia a questi ufficiali, piuttosto trascurata dalla propria Amministrazione, che della loro opera tuttavia si è sempre proficuamente giovata.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO RELATIVO ALL'AGGRAVIO DI SPESA DERIVANTE DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE

- Il conteggio è eseguito sulla base delle prevedibili promozioni in più che potranno verificarsi per effetto del presente disegno di legge.
- Per ciascuna promozione, la maggiore spesa è costituita dalla differenza tra gli emolumenti annui base dei rispettivi gradi (stipendio ed indennità di funzione o assegno perequativo).
- La maggiore spesa è riferita ad un anno, da ridurre alla metà per il 1977.

Linea	Grado	Organico attuale	Organico proposto	Differenza rispetto alla situazione di cui alla colonna 3		Promozioni in più	Maggiore spesa	NOTE
				+	—			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Maggiore Generale	—	1	1	—	1	2.200.000	Per la copertura del posto previsto dal nuovo organico.
2	Colonnello	3	3	—	—	1	810.000	Per la copertura del posto reso vacante per la precedente promozione (linea 1).
3	Tenente Colonnello	39	40	1	—	2	1.550.000	1 per il posto in più previsto dal nuovo organico; 1 per la copertura del posto reso vacante per la precedente promozione (linea 2).
4	Maggiore	25	25	—	—	5	2.880.000	5 per il raddoppio previsto dall'articolo 3, comma 3.
5	Capitano	88	86	—	2	3	1.140.000	2 in meno per la riduzione dei posti in organico; 5 in più per la copertura dei posti resi vacanti dalle precedenti promozioni (linea 4).
6	Subalterni	45	45	—	—	—	—	—

AGGRAVIO ANNUO DI SPESA LIRE 8.500.000

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, stabilito dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1973, n. 520, è così modificato:

Maggiore generale	n.	1
Colonnello	»	3
Tenente colonnello	»	40
Maggiore	»	25
Capitano	»	86
Subalterni	»	45
<hr/>		
Totale	n.	<u>200</u>

La tabella annessa alla legge 4 agosto 1973, n. 520, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del maggiore generale del ruolo di amministrazione è fissato in anni 63.

Fermo restando il numero massimo dei generali di brigata fissato per l'Aeronautica militare dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, la ripartizione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 sarà modificata con successivo decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Art. 2.

I capitani che abbiano compiuto almeno dieci anni di permanenza nel grado sono ammessi alla valutazione per l'avanzamento in eccedenza alle aliquote previste dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Il primo quadro di avanzamento al grado di maggiore generale è formato alla data del

1° luglio 1977, sulla scorta della graduatoria di merito di tutti i colonnelli in ruolo alla predetta data.

Le vacanze organiche che si verificano nel grado di colonnello nell'anno 1977, sono ricoperte con altrettante promozioni a scelta di tenenti colonnelli, con effetto dalla data di formazione delle vacanze stesse.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979 e sino alla copertura dei posti in organico del grado di maggiore, il numero fisso annuale delle promozioni a scelta dei capitani previsto dalla tabella annessa alla presente legge è raddoppiato. Sono parimenti raddoppiate, per il medesimo periodo, le aliquote dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 4.250.000, si provvede mediante analogo riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RUOLO DI AMMINISTRAZIONE

Grado	Forma di avanzamento nel grado superiore	Periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, esami o corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Maggiore generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (b)	tutti
Tenente colonnello	scelta	3 anni di servizio presso un ente centrale o territoriale di R.A. od incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	40	1 ogni 2 anni (b)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	25	—	—
Capitano	scelta	3 anni di servizio presso un ente territoriale di R.A. od un ente aeroportuale, superare gli esami, diploma d'istituto di secondo grado.	86	5	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni di servizio presso un ente aeroportuale o distaccamento aeronautico.	45	—	—
Sottotenente	anzianità	1 anno di servizio in un ufficio amministrativo di aeroporto.			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.